



Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 2/2019
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pos. 7/2019

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente

Sul reclamo proposto dal sodalizio Società Sportiva ASD TT ACSI PISA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Toscana n. 2019/027 del 5/11/2019, all'udienza del 21 novembre 2019 la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente, con reclamo presentato in data 8 novembre 2019 e acquisito al protocollo n. 4102 del 11 novembre 2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Giudice Sportivo Territoriale Toscana n. 2019/027 del 5/11/2019 con la quale – in relazione alla partita di campionato di serie D2 girone A svoltasi a Cascina in data 26 ottobre 2019 tra la Pol. Dil Pulcini Cascina TT A e la ASD ACSI PISA Pisa A – veniva disposto:

“la perdita dell'incontro per la squadra ASD TT ACSI PISA PISA A con il punteggio a lei più sfavorevole di 5-0;

di infliggere in ammenda pari ad € 30,00 (metà della tassa d'iscrizione prevista per questo campionato) ed 1 punto di penalizzazione alla stessa squadra” in quanto *“la squadra ASD TT ACSI PISA A ha schierato due atlete Maturanza Olivia Maria (Codice federale 861369) e Soriga Aurora (codice federale 940432) che avevano già giocato in due incontri del Campionato nazionale di serie A2 femminile e, che, quindi in base al Regolamento Regionale Gare a Squadre approvato in data 7 agosto come da lettera prot. 3038 firmata dal Segretario FITET Giuseppe Marino, non*

ITTF • ETTU





potevano conseguentemente essere schierate in nessun campionato maschile a squadre e che, perciò tale squadra si è presentata in formazione incompleta”

Omissis

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo presentato dal sodalizio TT ACSI PISA.

Manda alla Segreteria Organi di giustizia di notificare la presente decisione al GST Toscana fintantoché provveda all'omologa del risultato acquisito sul campo e alla rettifica del punteggio in classifica;

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva;

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma 21 novembre 2019

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli